COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 266 def.

Bruxelles, 10 giugno 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Commonwealth della Dominica

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il settore della pesca costituisce un elemento fondamentale dell'economia dei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa e della Martinica. I pescatori di questi dipartimenti hanno sempre pescato nelle acque internazionali della regione. La situazione è tuttavia mutata da quando tali acque sono passate sotto la giurisdizione dei paesi vicini in seguito all'istituzione delle zone economiche esclusive di 200 miglia.

Con decisione in data 25 gennaio 1983 il Consiglio ha adottato direttive di negoziato per la conclusione, con paesi terzi della regione dei Caraibi, di accordi di pesca intesi ad autorizzare l'accesso alle acque in cui i pescatori della Comunità hanno da sempre esercitato la pesca. Sulla base delle direttive suddette il 14 maggio 1987 è stato siglato, a Bruxelles, l'accordo tra la Comunità e il governo del Commonwealth della Dominica.

Le due parti hanno avviato le rispettive procedure[1] di ratifica per concludere l'accordo ma, a causa di discordanze d'interpretazione concernenti, in particolare, la definizione delle zone di pesca per le quali concedere l'accesso, tali procedure non sono mai giunte a termine. In seguito a nuovi contatti tra le parti è stato siglato, il 13 Marzo 1993 in Roseau, Dominica, un nuovo testo con il quale sono stati risolti i punti ancora controversi.

L'accordo, che in un primo tempo verrà applicato per un triennio, ma potrà essere rinnovato successivamente per periodi di tre anni, prevede l'accesso alle acque della Dominica dei pescherecci immatricolati nella Martinica e nella Guadalupa e l'accesso alle acque di questi due dipartimenti dei pescherecci della Dominica.

Per controbilanciare lo squilibrio delle possibilità di pesca, che avvantaggia i pescherecci della Comunità, quest'ultima verserà una compensazione finanziaria di 1.650.000 ECU durante i primi tre anni di applicazione dell'accordo.

(1) COM (87) 431 def. del 18.9.1987

La Comunità contribuirà inoltre, con un importo di 400.000 ECU, al finanziamento di un programma scientifico volto a migliorare le conoscenze delle risorse della pesca nelle acque della Dominica e finanzierà borse di studio destinate a migliorare le capacità e la competenza tecnica del personale occupato nel settore della pesca, per un costo complessivo di 150.000 ECU.

Questi contributi saranno integrati dai canoni delle licenze corrisposti dagli armatori.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio provveda quanto prima:

- ad approvare l'accordo, previa consultazione del Parlamento;
- ad autorizzare il suo presidente a designare la persona abilitata a firmare l'accordo ed a procedere alla notifia prevista dall'articolo 14 dell'accordo.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Commonwealth della Dominica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando che la Comunità e la Dominica hanno negoziato e siglato un accordo in materia di pesca che garantisce, su base di reciprocità, possibilità di pesca ai pescatori della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Commonwealth della Dominica, nonché ai pescatori della Dominica nella zona di pesca della Comunità al largo della costa dei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

E' approvato a nome della Comunità l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Commonwealth della Dominica.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

(1) GU n.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a procedere alla notifia prevista d'all'articolo 14 dell'accordo ed a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

Sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Commonwealth della Dominica

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (qui di seguito denominata «la Comunità)

e

il GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA (qui di seguito denominato «la Dominica,

ricordando le strette relazioni esistenti tra la Comunità e la Dominica;

nello spirito di cooperazione emerso dalla convenzione di Lomé, che simbolizza il comune desiderio delle parti di rafforzare le relazioni amichevoli tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità;

considerando l'interesse reciproco che rivestono la gestione razionale, la conservazione e l'utilizzazione ottimale degli stock ittici, segnatamente nella regione dei Caraibi;

visto che entrambe le parti hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

dichiarando che gli Stati costieri devono esercitare conformemente ai principi del diritto internazionale i loro diritti sovrani nelle acque soggette alla loro giurisdizione per quanto riguarda l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche presenti in tali acque;

tenuto presente che la Dominica ha istituito una zona economica esclusiva fino a 200 miglia nautiche dalle proprie coste nella quale esercita diritti sovrani in materia di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse e che la zona posta sotto la giurisdizione della Comunità, in materia di pesca, al largo della costa dei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica si estende fino a 200 miglia nautiche; che la pesca in questa zona rientra nel campo d'applicazione della politica comune della pesca della Comunità;

tenuto presente che una parte delle risorse di pesca della regione caraibica è costituita da stock comuni o da stock strettamente correlati sfruttati da pescatori di entrambe le parti; che attualmente si può assicurare una conservazione efficace e una gestione razionale di tali stock soltanto tramite una cooperazione delle due parti, senza pregiudicare altre forme di cooperazione;

risoluti ad improntare le reciproche relazioni ad uno spirito di mutua fiducia e di rispetto dei loro interessi nel settore della pesca;

desiderosi di stabilire modalità e condizioni per l'esercizio delle attività di pesca che presentino un interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo intende definire i principi e le norme che disciplineranno l'insieme delle condizioni per l'esercizio reciproco della pesca:

— da parte dei pescherecci battenti bandiera di Stati membri della Comunità che sono immatricolati nei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica e che svolgono la loro attività principale a partire dai porti di tale zona, qui di seguito denominati «pescherecci della Comunità», nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità della Dominica, qui di seguito denominate «zona di pesca della Dominica»;

— la parte dei pescherecci immatricolati nella Dominica nella zona di pesca della Comunità al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, qui di seguito denominata «zona di pesca della Comunità».

Articolo 2

Allo scopo di conservare le possibilità di pesca tradizionali, ciascuna parte accorda ai pescherecci dell'altra parte l'accesso alla propria zona di pesca conformemente a quanto imposto nell'articolo 1 e alle disposizioni che seguono.

Articolo 3

1. Le parte concorrono a garantire la conservazione e la gestione razionale delle risorse di pesca del mare e a facilitare le ricerche scientifiche necessarie, in particolare per quanto riguarda:

a) gli stock che si trovano nelle zone di pesca delle due parti;

b) gli stock che si trovano nelle zone di pesca delle due parti e nelle zone adiacenti.

2. In particolare, le parti si consultano periodicamente sugli stock di cui al paragrafo 1 allo scopo di accordarsi sulle misure per la regolamentazione della pesca.

3. Per gli stock che si trovano nelle zone di pesca delle due parti e nelle zone adiacenti, le parti cercano di accordarsi con i terzi, direttamente o tramite organismi regionali competenti, sulle misure opportune per la conservazione e l'utilizzazione razionale di tali stock.

4. All'atto di decidere le misure opportune per la conservazione e l'utilizzazione razionale degli stock di cui al paragrafo 1, le parti tengono conto dei migliori pareri scientifici disponibili, dell'interdipendenza degli stock, dell'attività di organizzazioni internazionali competenti quali la Commissione per la pesca nell'Atlantico centro-occidentale e di altri fattori pertinenti.

Articolo 4

1. Le parti si consultano periodicamente sul numero e la dimensione dei pescherecci di una parte cui l'altra deve accordare l'accesso alla propria zona di pesca in modo da raggiungere un equilibrio soddisfacente per entrambe nelle loro relazioni in materia di pesca. Il numero di imbarcazioni di ciascuna delle parti autorizzate a pescare nella zona di pesca dell'altra è fissato nel protocollo allegato.

2. L'autorità competente di ciascuna delle parti trasmette in tempo utile all'altra parte un documento contenente tutte le informazioni, secondo quanto disposto negli allegati I e II, relative ad ogni peschereccio che intenda operare nella zona di pesca dell'altra parte. Quest'ultima rilascia quindi le licenze entro i termini convenuti e, se del caso, dopo aver ricevuto i relativi canoni. Gli allegati I e II possono essere riveduti dalla commissione mista.

Articolo 5

Al fine di ottenere possibilità di pesca soddisfacenti nella zona di pesca della Dominica, la Comunità, qualora le possibilità di pesca non risultino equilibrate, accorda al governo della Dominica una compensazione finanziaria secondo quanto disposto nel protocollo allegato al presente accordo in modo da raggiungere l'equilibrio soddisfacente per entrambe le parti di cui all'articolo 4. La compensazione finanziaria non pregiudica i finanziamenti concessi alla Dominica nel quadro della convenzione di Lomé.

Articolo 6

1. Ciascuna delle parti adotta le misure atte a garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo e le norme che disciplinano la pesca nella zona di pesca dell'altra parte.

2. I pescherecci di ciascuna delle parti sono tenuti, quando operano nella zona di pesca dell'altra parte, a rispettare le misure di conservazione, le misure di sorveglianza e le altre clausole e condizioni, nonché tutte le norme che disciplinano le attività di pesca in tale zona.

3. Ciascuna delle parti adotta le misure atte a garantire che i pescherecci di paesi terzi cui abbia accordato diritti di pesca rispettino le misure di conservazione convenute dalle parti in conformità del presente accordo.

4. Ciascuna delle parti notifica con sufficiente anticipo all'altra parte eventuali nuove misure o condizioni in materia di pesca nella propria zona.

5. Le misure adottate da ciascuna delle parti in materia di pesca ai fini della conservazione devono essere fondate su criteri obiettivi e scientifici e non devono essere discriminatorie di fatto o di diritto per l'altra parte.

6. Ciascuna delle parti può adottare nella propria zona di pesca, purché siano conformi al diritto internazionale, le misure atte a garantire che i pescherecci dell'altra parte rispettino le disposizioni del presente accordo.

Articolo 7

Qualora le autorità di una delle parti decidano, in seguito ad un cambiamento imprevedibile della situazione degli stock ittici in oggetto, di adottare nuove misure di conservazione che, a giudizio dell'altra parte, possono avere conseguenze rilevanti sulle attività dei pescherecci di quest'ultima, le parti devono consultarsi per ripristinare l'equilibrio di cui all'articolo 4, tenuto conto della compensazione finanziaria già versata dalla Comunità.

Articolo 8

Le parti si consultano sui problemi relativi all'applicazione e al corretto funzionamento del presente accordo.

Articolo 9

Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare alla corretta applicazione dell'accordo. Il numero dei suoi membri è limitato a quattro persone per ciascuna delle parti, non compresi gli osservatori.

La Commissione si riunisce una volta all'anno, ma possono essere organizzate riunioni speciali su richiesta di una delle parti contraenti.

Articolo 10

Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo le opinioni di ciascuna delle parti su qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

Articolo 11

Il presente accordo si applica ai territori nei quali è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Dominica.

Articolo 12

Il protocollo e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Il presente accordo si applica per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Se non viene denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di tre anni, sempreché non sia stato denunciato con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di uno di questi periodi.

Articolo 14

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 15

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità economica europea

Per il governo del Commonwealth della Dominica

PROTOCOLLO

tra la Comunità economica europea e il governo del Commonwealth della Dominica sulle condizioni relative all'accesso reciproco dei pescherecci delle due parti

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 4 dell'accordo il seguente numero di licenze verrà rilasciato ai pescherecci comunitari immatricolati nei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, di lunghezza non superiore a 30 piedi, che saranno autorizzati a pescare nella zona di pesca della Dominica:

 a) nella zona oltre le 12 miglia dalle linee di base;
 - 100 licenze per la pesca di specie demersali e pelagiche nel periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre;
 - 50 licenze per la pesca di specie pelagiche nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno;
 - 20 licenze per la pesca di specie demersali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre; il numero di queste licenze può essere modificato dalla commissione mista al termine del primo anno di applicazione dell'accordo;

 b) nella fascia compresa fra 6 e 12 miglia dalle linee di base:
 - 30 licenze per la pesca di specie pelagiche per tre mesi all'anno.

2. A norma dell'articolo 4 dell'accordo il seguente numero di licenze verrà rilasciato ai pescherecci immatricolati nella Dominica, che saranno autorizzati a pescare nella zona di pesca della Comunità al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica:

 a) nella zona oltre le 12 miglia dalle linee di base:
 - 20 pescherecci, di lunghezza non superiore a 30 piedi, per la pesca di specie demersali e pelagiche nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre

 b) nella fascia compresa fra 6 e 12 miglia dalle linee di base:
 - i pescherecci di cui alla precedente lettera a) potranno pescare specie pelagiche per tre mesi all'anno.

3. In deroga a quanto disposto dai paragrafi 1 a 2, ciascuna delle parti acconsente a concedere all'altra parte, entro i limiti fissati nel presente protocollo, non più di cinque licenze per pescherecci di lunghezza compresa tra 30 e 40 piedi.

Articolo 2

1. I canoni delle licenze per i pescherecci della Comunità che operano nella zona di pesca della Dominica sono fissati come segue:

 natanti di lunghezza non superiore a 30 piedi : 100 EC$ per peschereccio all'anno

 natanti di lunghezza compresa tra 30 e 40 piedi : 150 EC$ per peschereccio all'anno.

 I canoni suddetti saranno riesaminati dalla commissione mista dopo il primo anno di applicazione dell'accordo.

2. Nel fissare la compensazione finanziaria indicata all'articolo 3 si è tenuto conto dei canoni delle licenze dovuti durante il periodo di validità del protocollo per i pescherecci di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 5 dell'accordo è fissata, per i primi tre anni di applicazione dell'accordo, ad un importo forfettario di 1.650.000 ECU, da versare in tre quote annue uguali. Detta compensazione finanziaria non pregiudica alcun protocollo futuro.

2. La compensazione è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario scelto dal governo della Dominica.

Articolo 4

Durante il periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità partecipa, con un importo di 400.000 ECU, al finanziamento di un programma scientifico destinato a migliorare la conoscenza delle risorse alieutiche nelle acque della Dominica ed in particolare degli stock menzionati nell'articolo 3 dell'accordo.

Articolo 5

Le due parti convengono che un presupposto essenziale per il successo della loro collaborazione è il miglioramento delle capacità e delle conoscenze delle persone occupate nel settore della pesca. A tal fine la Comunità agevolerà l'ammissione di cittadini della Dominica in istituti degli Stati membri e concederà borse di studio per corsi di formazione teorica e pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche connesse con la pesca. Le borse di studio potranno essere inoltre utilizzate in qualsiasi paese legato alla Comunità da un accordo di cooperazione.

Il costo complessivo delle borse di studio non potrà superare i 150.000 ECU. Su richiesta delle competenti autorità dominicane, una parte dell'importo potrà essere utilizzata per finanziare la partecipazione ad incontri internazionali o a corsi di formazione in materia di pesca. L'importo in questione sarà corrisposto man mano che verrà utilizzato.

ALLEGATO I

Domanda di una licenza di pesca nella zona di 200 miglia sotto la giurisdizione degli Stati membri e soggetti alla normativa comunitaria in materia di pesca

1. Nome del peschereccio		
2. Paese d'immatricolazione		
3. Porto d'immatricolazione		
4. Numero d'immatricolazione		
5. Identificazione esterna		
6. Proprietario/noleggiatore (*)	nome/indirizzo	
	nome/indirizzo	
(*) Cancellare la menzione non pertinente		
7. Stazza lorda		
8. Lunghezza fuori tutto		
9. Potenza al freno		
10. Indicativo di chiamata		
11. Frequenza(e)		
12. Tipo di peschereccio		

ALLEGATO II

MODULO DELLA DOMANDA DI LICENZA

1. Nome e indirizzo del proprietario del peschereccio:

.....

.....

2. Nome e indirizzo dell'agente o di un altro rappresentante legale:

.....

.....

3. Nome e indirizzo del capitano del peschereccio:

.....

.....

4. Nome del peschereccio:

5. Tipo di peschereccio:

6. Potenza al freno:

7. Porto e paese d'immatricolazione:

8. Numero d'immatricolazione:

9. Identificazione esterna del peschereccio:

10. Lettere di segnalazione:

11. Indicativo di chiamata: frequenza:

12. Lunghezza:

13. Stazza netta di registro:

14. Stazza lorda:

15. Descrizione delle attività di pesca previste:

.....

16. Periodo di validità dal al

.....

(data della domanda) (firma)

SCHEDA FINANZIARIA

DATA:

1. LINEA DI BILANCIO: B7-8000 STANZIAMENTI:

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:
Accordo di pesca CEE/Dominica

3. BASE GIURIDICA: Accordo di pesca CEE/Dominica

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Accordo più protocollo e allegati per un periodo triennale. Compensazione finanziaria diritti di pesca. Finanziamento di programmi scientificie tecnici della Dominica. Borse di studio di formazione.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso ()	Esercizio successivo ()
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI		733.333 Ecus (media annua)	733.333 Ecus (media annua)
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE			

	Anno 1993	Anno 1994	Anno 1995	
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA 5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	733.333 E (media annua)	733.333 E (media annua)	733.334 E (media annua)	

5.2 METODO DI CALCOLO:
- Compensazione finanziaria - costo totale : 1.650.000 Ecus, ossia 350.000 Ecus/anno
- Finanziamento di un programma scientifico della Dominica
 - costo totale : 400.000 Ecus, ossia 133.333 Ecus/anno
- Borse - costo totale : 150.000 Ecus, ossia 50.000 Ecus/anno

6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SI/NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SI/NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	SI/NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI	SI/NO

OSSERVAZIONI:

14

ISSN 0254-1505

COM(93) 266 def.

DOCUMENTI

IT **11 03**

N. di catalogo : CB-CO-93-296-IT-C

ISBN 92-77-56614-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo